COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° **13** **COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'Anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	**Presente**
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	**Presente**
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	**Presente**
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	**Assente**
BINDELLA ALBERTO	Assente
ZILLI PIERLUIGI	**Presente**
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	**Presente**
AL ZEER SILVIA	Presente
COCOZZA CIRO	**Assente**

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visti:
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto lo schema di Regolamento comunale predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esaminato e approvato in data 09.07.2020 dalla Commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 32/2019;

Richiamati:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 214/2011) aggiornato dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 (convertito con Legge 58/2019), in base al quale: "a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

- la circolare n. 1 D.F. del 18/03/2020 che fornisce chiarimenti in materia della nuova disciplina dell'IMU e delle modalità di applicazione del comma 767 della Legge 160/2019;

Dato atto che:
- l'art. 1 comma 779 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che: "*Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*";
- con l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, solo per l'anno 2020, portandoli al 31 luglio, termine previsto per il bilancio di previsione;
- che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Acquisito il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, **allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare il Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020;
4) di provvedere ad inserire, nei termini di legge, la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) di pubblicare il Regolamento allegato sul sito istituzionale di questo Ente;
6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

ALLEGATO A)

COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .../2020

INDICE

Art. 1. Oggetto del regolamento
Art. 2. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 3. Fabbricati assimilati all'abitazione principale
Art. 4. Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
Art. 5. Differimento del termine di versamento
Art. 6. Versamenti minimi
Art. 7. Rimborsi e compensazione
Art. 8. Attività di controllo, sanzioni e interessi moratori
Art. 9. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 10. Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Fermo restando che il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale determina, entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione (in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160), per zone territoriali omogenee (Z.T.O.), i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune stesso. Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l'attività di controllo degli uffici. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

Articolo 3 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d'uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 – Differimento del termine di versamento

1. Ai sensi del comma 777 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, il Comune può differire i termini di versamento per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 6 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 7 – Rimborsi e compensazione

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di € 12,00.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del vigente tasso legale.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di imposta municipale propria (IMU).

Articolo 8 – Attività di controllo, sanzioni e interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, relativo all'imposta, non supera € 12,00.
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, come prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Gli interessi moratori sono computati nella misura pari al tasso legale.

Articolo 9 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente, in caso di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, può presentare istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento).
2. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile del tributo.
3. L'imposta derivante da avvisi di accertamento ed i relativi accessori (sanzioni ed interessi), possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali su ogni rata, secondo il seguente schema:

Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili o 2 bimestrali
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a 12 rate mensili o 6 bimestrali
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Fino a 24 rate mensili o 12 bimestrali
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	Fino a 36 rate mensili o 18 bimestrali
Da € 20.000,01 ad € 30.000,00	Fino a 48 rate mensili o 24 bimestrali
Da € 30.000,01 ad € 50.000,00	Fino a 60 rate mensili o 30 bimestrali
Oltre € 50.000,00	Fino a 72 rate mensili o 36 bimestrali

4. In caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, o una rata bimestrale, il contribuente decade dal beneficio della

dilazione con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 24 rate mensili o 12 bimestrali. La richiesta di ulteriore dilazione deve essere presentata prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva di cui al comma precedente.

Articolo 10 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa vigente.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Fortuna per la illustrazione della proposta di deliberazione.

Il consigliere Fortuna fa presente che il regolamento che si va ad approvare è già stato discusso nella commissione regolamenti. L'approvazione del Regolamento si rende necessaria perché la Legge di Bilancio 2020, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), limitatamente ai tributi IMU e TASI, fermo restando la normativa relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), ha altresì stabilito l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2020 della "nuova" imposta municipale propria (IMU).

Interviene il consigliere Residori, il quale dichiara di aver già espresso la propria perplessità in sede di Commissione Regolamenti in quanto ritiene che il Regolamento sia troppo scarno e poco articolato; a suo parere, il contenuto dovrebbe essere più esaustivo e completo, anche per dare una informazione più completa ai contribuenti. Annuncia il voto di astensione sulla proposta di deliberazione.

Il consigliere Fortuna risponde che, di intesa con gli uffici, si è deciso di dare al Regolamento in esame un taglio più snello, in quanto è inutile ricopiare nel Regolamento quanto è già contenuto nella normativa vigente.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 10
Con voti favorevoli 7
Contrari //
Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 10
Con voti favorevoli 7
Contrari //
Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARTELLI MAURO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario
F.to GOBBI LUCIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 20-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-08-2020

COMUNE DI MOZZECANE li 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 20-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI MOZZECANE li 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".

L'anno duemilaventi (2020) il giorno dieci (10) del mese di luglio (07)

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Matteo Foltran, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2017;

Premesso che in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)";

Visti:

- La Cricolare n. 1 D.F. del 18/03/2020;
- L'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".

Il Revisore dei Conti

Foltran Dott. Matteo